



## **STATUTO DELLA FONDAZIONE**

Estratto dall'Atto costitutivo del 14/05/2024

### **TITOLO I - DENOMINAZIONE E DURATA, SEDE, SCOPO**

#### **ART. 1 DENOMINAZIONE E DURATA**

È costituita una Fondazione del Terzo Settore denominata “FONDAZIONE DOMANI L'AURORA

- CAMILLO TOGNI ETS”. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione del Terzo Settore, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice civile, del D. Lgs. 117 del 2017 e leggi collegate. La durata della Fondazione è illimitata.

#### **ART. 2 SEDE**

2.1 La Fondazione ha sede nel Comune di Gussago (BS).

2.2 Sedi secondarie, Delegazioni ed Uffici potranno essere istituiti con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, onde svolgere in via accessoria e strumentale, rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

#### **ART. 3 SCOPO E ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE**

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5 D. Lgs. 117 del 2017: d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni. Nell'ambito di dette attività la Fondazione si propone in particolare la promozione della musica e il patrimonio musicale con particolare attenzione al periodo che va dal primo Barocco al nascente Romanticismo facendo luce sui grandi capolavori della storia della musica e riscoprendo le opere più rare o inedite nonché la promozione della figura di

Camillo Togni dalla cui attività prende ispirazione la Fondazione stessa, e agirà secondo due direzioni principali: a) Musica: la Fondazione promuove la diffusione della musica e del patrimonio musicale, così come tutte le attività di composizione, di ricerca e pubblicazione che possano concorrere alla realizzazione dello scopo della Fondazione nonché formazione di professionisti grazie all'organizzazione di programmi specificatamente dedicati (masterclasses, lezioni, conferenze etc.). b) Patrimonio culturale: la Fondazione incoraggia l'interazione tra la musica e le altre arti come mezzo principale per rendere vivo il patrimonio culturale occidentale e si ispira a realtà come Villa Togni già Averoldi di Gussago per perseguire questo obiettivo. Per il raggiungimento delle predette finalità, nell'ambito delle attività di cui alle lettere d), f), i) e j) del CTS, la Fondazione potrà esercitare attività di composizione, ricerca, insegnamento e formazione, pubblicazione, organizzazione di concerti, corsi, giornate di studio o altro che possa contribuire al raggiungimento di questo obiettivo.

3.2 La Fondazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, commerciali o non commerciali, quali determinate dall'organo amministrativo, secondo i criteri ed i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

3.3 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione, erogazione o scambio di beni e servizi, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

3.4 La Fondazione può avvalersi di lavoratori dipendenti e volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio d'Amministrazione. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## **TITOLO II PATRIMONIO ED ENTRATE**

### **ART. 4 PATRIMONIO**

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito da: a) patrimonio indisponibile ed originariamente destinato agli scopi della Fondazione con l'Atto costitutivo della Fondazione, il cui valore complessivo è di € 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero); b) beni immobili e mobili che sono pervenuti o perverranno alla Fondazione con espressa destinazione a incremento del patrimonio a qualsiasi titolo, anche per eredità, legati, elargizioni e contributi versati da persone fisiche e/o da Enti pubblici o privati, che abbiano desiderio di partecipare al potenziamento della benefica istituzione secondo le modalità e sotto le condizioni prescritte dalle leggi in materia; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie; d) da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

4.2 Il patrimonio della Fondazione si incrementa a) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio d'Amministrazione a incremento del patrimonio della Fondazione; e) Per decisione del Consiglio d'Amministrazione di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

4.3 La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

4.5 L'esercizio finanziario della Fondazione termina al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio e le relative relazioni accompagnatorie vengono redatti ed approvati dal Consiglio d'Amministrazione entro il 30 giugno di ogni anno.

#### **ART. 5 ENTRATE**

5.1 La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante: a) gli apporti diversi da quelli specificatamente destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione; f) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificatamente destinate all'aumento del Patrimonio della Fondazione; g) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione; h) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione; i) gli eventuali avanzi di gestione; j) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificatamente destinata all'incremento del suo patrimonio.

#### **ART. 6 IRRIPETIBILITÀ DI APPORTI E VERSAMENTI**

6.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione.

6.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato da qualsiasi soggetto a favore della Fondazione non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione.

### **TITOLO III - SISTEMA DI GOVERNANCE**

#### **ART. 7 ORGANI DELLA FONDAZIONE**

7.1 Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio d'Amministrazione;
- Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione;
- Il Segretario del Consiglio d'Amministrazione;
- Il Tesoriere;
- L'Organo di Controllo;
- Il Comitato Esecutivo;
- Il Direttore Generale;
- Il Comitato Tecnico Scientifico;
- Il Revisore legale dei conti.

## **ART. 8 IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

8.1 Il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione è composto da un numero minimo di 5 (cinque) ad un numero massimo di 11 (undici) membri.

8.2 Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione in ossequio allo statuto e alla normativa applicabile.

8.3 Al Consiglio d'Amministrazione compete:

- la nomina e la revoca, scegliendoli tra i Consiglieri, del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario salvo all'atto della prima nomina effettuata dal Fondatore;
- l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 giugno di ogni anno e dei progetti strategici proposti dal Comitato Esecutivo;
- le modifiche statutarie;
- la nomina e la revoca dei membri del Consiglio d'Amministrazione medesimo, salvo quanto disposto al successivo articolo 8.7;
- la nomina e la revoca dei membri del Comitato Esecutivo;
- l'istituzione e la revoca del Comitato Tecnico Scientifico e degli altri Comitati Consultivi (qualora ritenuto necessario), la determinazione dei rispettivi poteri, nonché la nomina e la revoca dei relativi membri;
- la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale, qualora lo ritenga opportuno, nonché l'attribuzione dei relativi poteri e compensi;
- lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- la gestione ordinaria e straordinaria;
- ogni altro argomento sottoposto alla sua attenzione da parte dei Comitati.
- l'indicazione dell'indirizzo al Comitato Esecutivo riguardo all'investimento del denaro ed alla gestione dei beni mobili ed immobili della Fondazione nel modo che riterrà opportuno.

8.4 Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce e delibera utilizzando il metodo collegiale.

8.5 Il Consiglio d'Amministrazione ove lo ritenga opportuno, può delegare parte dei suoi poteri al Comitato Esecutivo.

8.6 Il Consiglio d'Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In subordine, dal Consigliere più anziano per nomina e, in caso di parità di anzianità per nomina, dal Consigliere più anziano per età.

8.7 Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato dal Fondatore nell'atto costitutivo della Fondazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti. Il Consiglio dura in carica per 5 (cinque) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quinto anno di durata in carica. Il Consiglio di Amministrazione in scadenza determina il numero dei componenti del successivo Consiglio di Amministrazione e nomina la maggioranza dei membri, mentre la nomina della metà meno uno dei membri è riservata al Fondatore o, in difetto, ai discendenti in linea retta dello stesso, da lui designati.

8.8 Qualora vengano meno, per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione nella vigenza del primo Consiglio di Amministrazione il Fondatore nominerà il/i sostituto/i; nella vigenza dei successivi Consigli di Amministrazione il sostituto verrà nominato dal Fondatore (o suoi discendenti) o dai consiglieri in carica per cooptazione a seconda che il Consigliere venuto meno sia stato nominato dal Fondatore o dal Consiglio; il sostituto durerà in carica fino alla scadenza del Consiglio di appartenenza. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e si provvederà alla rielezione con le modalità di cui al punto 8.7.

8.9 I Consiglieri sono rieleggibili senza limiti al numero di elezioni.

8.10 I membri del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità. Le cariche, comunque denominate, non possono essere ricoperte da coloro che: a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile; k) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n° 1423 e della legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; l) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n° 267; alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto; m) sono stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso della estinzione del reato.

8.11 I componenti del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione devono portare senza indugio a conoscenza dell'organo di appartenenza la sussistenza o il successivo insorgere di situazioni che possano assumere rilevanza ai fini dalla permanenza del predetto requisito di onorabilità.

8.12 Un membro del Consiglio d'Amministrazione perde la carica di Consigliere per le seguenti ragioni:

- al raggiungimento di 80 anni di età;
- dimissioni comunicate al Consiglio d'Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica;
- decadenza.

8.13 I componenti il Consiglio d'Amministrazione non avranno diritto ad alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese documentate da loro sostenute per ragioni d'ufficio. Il Consiglio d'Amministrazione può stabilire, con apposito regolamento, un gettone di presenza da corrispondere ai propri membri entro i limiti fissati per i titolari di cariche elettive dall'art. 5, comma 5, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

8.14 Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo giudichi opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta scritta da almeno due membri. La convocazione è fatta almeno sette giorni prima con avviso trasmesso a mezzo di lettera raccomandata a.r., o per posta elettronica certificata o ordinaria purché vi sia certezza del ricevimento, con indicazione dell'ordine del giorno da trattare contenente anche la documentazione utile ai fini di una deliberazione informata e consapevole o, in caso di urgenza, con posta elettronica purché vi sia certezza del ricevimento da inviarsi almeno quarantotto ore prima di quella di inizio della riunione. In mancanza di dette formalità, il Consiglio si intenderà validamente riunito con la presenza di tutti i Consiglieri.

8.15 Le riunioni del Consiglio possono tenersi, oltre che con la presenza fisica, anche mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti i componenti del Consiglio. Le riunioni tenute mediante mezzi di comunicazione sono, inoltre, consentite a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e trasmettere documenti.

8.16 Per la validità della costituzione del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti per l'approvazione delle delibere messe ai voti. In caso di parità dei voti, prevale il voto espresso dal Presidente. Per le deliberazioni contenenti modifiche allo Statuto è richiesto il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a voto palese. I verbali delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, nominato di volta in volta, ad inizio riunione, dal Presidente. Il Segretario riporterà nel verbale con correttezza ed imparzialità le deliberazioni assunte durante il Consiglio d'Amministrazione ed in forma sintetica i diversi interventi dei Consiglieri purché attenenti agli argomenti all'ordine del giorno.

8.17 Il Consiglio può nominare tra i suoi membri un Tesoriere, precisandone i compiti e poteri; può, inoltre, delegare in tutto od in parte i suoi poteri, in quanto delegabili, ad uno o più suoi membri; può nominare Procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi dell'opera di professionisti od esperti esterni alla Fondazione.

8.18 I membri del Consiglio d'Amministrazione sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione nonché ad un comportamento rispondente ai requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 2387 del Codice civile. In caso di violazione degli obblighi di condotta di cui al presente articolo, il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno due Membri del Consiglio, deve convocare senza indugio il Consiglio d'Amministrazione.

8.19 Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio d'Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio con delibera a maggioranza dei due terzi dei membri in carica.

8.20 Non possono comunque ricoprire la carica di Presidente, Vicepresidente, di componente il Consiglio d'Amministrazione e di Revisore della Fondazione: a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo Statuto; n) coloro che ricoprono o che siano candidati a ricoprire un ruolo all'interno di un partito e/o movimento politico a qualunque livello.

8.21 I membri del Consiglio devono dare immediata notizia agli altri amministratori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Fondazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

8.22 Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare che la Fondazione abbia un Presidente Onorario, scegliendolo al di fuori dei suoi membri. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

8.23 Le deliberazioni aventi oggetto l'estinzione e lo scioglimento o la trasformazione della Fondazione sono assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 del Consiglio d'Amministrazione in carica.

8.24 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza giustificata del dichiarante all'adunanza del Consiglio d'Amministrazione.

## **ART. 9 IL PRESIDENTE**

9.1 Al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in caso di sua assenza e/o impedimento temporaneo, al Vicepresidente o, in caso di sua assenza e/o impedimento temporaneo del Vicepresidente, al Consigliere più anziano per nomina spetta la rappresentanza legale della Fondazione (Presidente della Fondazione) di fronte ai terzi ed in giudizio.

9.2 Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in caso di sua assenza e/o impedimento temporaneo, il Vicepresidente o, in caso di assenza e/o impedimento da parte di quest'ultimo, il Consigliere più anziano per nomina, esercita i seguenti poteri:

- convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione ogni qualvolta lo giudichi necessario o gli venga richiesto da almeno due membri del Consiglio d'Amministrazione, fissando l'ordine del giorno della convocazione;
- esercita un'attività di coordinamento e guida delle attività del Consiglio d'Amministrazione;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esecuzione degli affari che vengono deliberati dal Comitato Esecutivo su indicazione del Consiglio d'Amministrazione;
- sorveglia il buon andamento della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora lo ritenga necessario;
- agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno;
- ha facoltà di invitare alcuni o tutti i membri dei Consigli Consultivi a partecipare al Consiglio d'Amministrazione senza diritto di voto.

9.3 Il Presidente cura altresì le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione, convenzione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

9.4 La constatazione dell'assenza o dell'impedimento temporaneo del Presidente spetta al Consiglio d'Amministrazione. Qualora l'assenza o l'impedimento temporaneo superi mesi tre consecutivi, il Consiglio d'Amministrazione potrà procedere alla sostituzione del Presidente in carica.

#### **ART. 10 IL COMITATO ESECUTIVO**

10.1 Il Comitato Esecutivo è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri eletti dal Consiglio D'Amministrazione della Fondazione all'interno dei membri del Consiglio stesso e dura in carica per la durata del Consiglio d'Amministrazione. Il Comitato Esecutivo nomina al suo interno un Presidente e un Vicepresidente. Solo i membri del Consiglio d'Amministrazione eletti nel Comitato Esecutivo possono essere destinatari di specifiche deleghe operative.

10.2 Il Comitato Esecutivo esercita le funzioni di ordinaria amministrazione della Fondazione e cura la corretta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione. Elabora e presenta al Consiglio d'Amministrazione il progetto di bilancio per l'approvazione e le proposte d'iniziativa per il conseguimento degli obiettivi della Fondazione.

10.3 Il Comitato Esecutivo è presieduto da un proprio Presidente o, in sua assenza o in caso di suo temporaneo impedimento, dal proprio Vicepresidente.

10.4 Si applicano alle riunioni del Comitato Esecutivo le regole di cui ai precedenti articoli 8.15. e 8.16.

10.5 Ad ogni riunione del Consiglio d'Amministrazione il Presidente del Comitato Esecutivo riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

10.6 Il Presidente del Comitato Esecutivo e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente ha la rappresentanza della Fondazione nell'ambito delle funzioni delegate.

#### **ART. 11 IL DIRETTORE GENERALE**

11.1 Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare che la Fondazione si avvalga dell'opera di un Direttore Generale, nominandolo e stabilendone i compiti, i poteri e l'eventuale compenso.

#### **ART. 12 IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO ED ALTRI COMITATI CONSULTIVI**

12.1 Il Consiglio d'Amministrazione nomina un Comitato Tecnico Scientifico che lo assiste nella valutazione e selezione delle proposte di intervento che giungeranno alla Fondazione o che verranno autonomamente avanzate da membri del Consiglio d'Amministrazione.

12.2 Detto Comitato Tecnico Scientifico è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione medesima e fornisce il supporto scientifico alle valutazioni del Consiglio d'Amministrazione.

12.3 La composizione del detto Comitato Tecnico Scientifico è variabile in quanto esso deve essere sempre composto da personalità scientifiche qualificate e/o competenti nello specifico campo di attività

- coerente con il proprio oggetto sociale

- nel quale la Fondazione intende impegnarsi. I membri del Comitato Tecnico Scientifico durano in carica per il periodo indicato nell'atto di nomina. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio d'Amministrazione.

12.4 Il parere del Comitato Tecnico Scientifico è obbligatorio e preventivo per ogni decisione da assumersi in merito alle attività ed iniziative della Fondazione nei campi di attività di cui all'articolo 3 del presente Statuto, ma non ha valore vincolante per il Consiglio d'Amministrazione.

12.5 Oltre al Comitato Tecnico Scientifico, il Consiglio d'Amministrazione può istituire uno o più Comitati Consultivi che lo assistano, composti da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio d'Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere che si sono particolarmente distinte nell'ambito tecnico oggetto d'interesse dello specifico comitato.

12.6 I Comitati Consultivi svolgono, in relazione con il Consiglio d'Amministrazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio d'Amministrazione ne richieda espressamente il parere. I membri dei Comitati Consultivi durano in carica per il periodo indicato nell'atto di nomina. l'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio d'Amministrazione.

12.7 Il Comitato Tecnico Scientifico e gli eventuali Comitati Consultivi sono presieduti e si riuniscono su convocazione del Presidente della Fondazione o di un Consigliere del Comitato Esecutivo appositamente delegato.

12.8 Alla prima riunione del Comitato Tecnico Scientifico potrà essere approvato il Regolamento operativo del medesimo.

## **ART. 13 ORGANO DI CONTROLLO**

13.1 Il Consiglio d'Amministrazione nomina a maggioranza semplice dei presenti un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, in questo caso composto da tre membri, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti indicati all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile.

13.2 L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e i suoi membri possono essere rieletti una o più volte.

13.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale proprie della Fondazione ed attesta che il bilancio sociale, qualora la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio d'Amministrazione, sia stato redatto in conformità con le linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Collabora costantemente con il Presidente e gli organi gestori della Fondazione, relaziona annualmente al Consiglio d'Amministrazione e partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione ed a quelle del Comitato Esecutivo ma senza diritto di voto.

13.4 Qualora uno o più membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al Registro dei Revisori Legali, questi possono svolgere altresì la funzione di Revisori dei Conti, nel caso in cui, a tal fine, non sia stato nominato un soggetto incaricato.

13.5 Il trattamento economico dell'Organo di controllo è parificato a quello del Revisore dei Conti.

13.6 In caso di Organo di Controllo composto da più membri, si applicano allo stesso le regole relative alle riunioni del Comitato Esecutivo di cui all'articolo 10 del presente Statuto.

#### **ART. 14 IL REVISORE DEI CONTI**

14.1 La gestione contabile della Fondazione può essere controllata da un Revisore dei Conti, iscritto al Registro dei Revisori Contabili, nominato dal Consiglio d'Amministrazione della Fondazione a maggioranza semplice dei membri presenti. La nomina sarà obbligatoria qualora previsto dalla legge.

14.2 Il Revisore dei Conti, salvo dimissioni o revoca, rimarrà in carica per tre esercizi e potrà essere rieletto una o più volte. Egli avrà diritto ad un compenso per la prestazione professionale tenendo conto di quanto previsto al minimo delle tariffe professionali per i Dottori Commercialisti, oltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. Il verbale di ogni verifica contabile, il bilancio e le relazioni accompagnatorie dello stesso verranno trascritti su apposito libro tenuto e conservato dal Revisore dei Conti.

14.3 Qualora invitato da Presidente, il Revisore può partecipare alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione ed a quelle del Comitato Esecutivo della Fondazione ma senza diritto di voto.

#### **ART. 15 LIBRI OBBLIGATORI**

15.1 La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, tenuto a cura dello stesso;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, tenuto a cura dello stesso;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi collegiali, tenuti a cura dei medesimi.

#### **ART. 16 LIQUIDAZIONE**

16.1 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117 /2017 e salva diversa destinazione di legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione assunta con la maggioranza favorevole dei 2/3 dei membri del Consiglio.

16.2 Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio a mezzo raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso

positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità di tale parere sono nulli.

**ART. 17 NORMA DI RIMANDO**

17.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, del Codice Civile e della normativa in materia.